

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA CONCESSIONE INERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEL CENTRO SPORTIVO L. MASERA DI VIGEVANO, VIA BUC-  
CELLA 17 - CIG BB3C6DB4AB**

INDICE:

1 - Premesse - allegati

2 - Oggetto e valore della Concessione

3 - Durata della Concessione

4 - Descrizione del Centro Sportivo L. Masera

5 - Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione

6 - Obblighi e facoltà del Concessionario e divieti

7 - Obblighi del Concedente

8 - Descrizione sintetica della gestione

9 - Tariffe

10 - Controlli sulla gestione

11 - Personale

12 - Penali inerenti la gestione

13 - Costo sociale del servizio

14 - Garanzie e responsabilità

15 - Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario

16 - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

17 - Adempimenti al termine della Concessione

18 - Rapporti con i terzi

19 - Spese ed oneri

20 - Tracciabilità

21 - Controversie

22 - Riferimento alle Leggi

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], presso la Residenza Municipale, innanzi a me [•], Segretario Generale del Comune di Vigevano, autorizzato al rogito del presente contratto a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), sono comparsi:

1) [•] nato a [•] il [•] domiciliato in [•] Dirigente del Settore [•] del Comune di Vigevano, con sede in Vigevano (PV), Corso Vittorio Emanuele II n. 25 (C.F. 85001870188 e P.IVA 00437580186), in nome e nell'interesse del quale agisce ai sensi dell'articolo [•] del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel seguito per brevità anche il "Comune" o "Concedente";

2) [•] nato a [•] il [•], il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza di [•], con sede in [•], Via [•], P. IVA [•], presso la quale è domiciliato e della quale è [•] e legale rappresentante, nel seguito, per brevità, denominato anche il "Concessionario".

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

\* \* \* \* \*

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025, è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali" e il relativo allegato A che qualifica il Centro Sportivo L. Masera, sito a

Vigevano in via Buccella n. 17, come impianto sportivo privo di rilevanza economica;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2026 viene dato mandato al Dirigente competente di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la concessione della gestione del centro sportivo L. Masera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 38/2021, dall'art. 181 del D.Lgs 36/2023 e dal sopra citato Regolamento Comunale, e costituito, in estrema sintesi, da n. 1 campo da calcio a 11 in sintetico con annessa tribuna, n. 1 campo in erba naturale (dimensioni mt. 34x45) - calcio a 7, n. 1 campo in sintetico per allenamenti (dimensioni mt. 17x35); da locali accessori quali spogliatoi atleti-arbitri-personale con docce, servizi igienici, biglietteria con wc per il pubblico, infermeria, deposito, locale adibito a centrale termica (riferimenti catastali: Catasto Fabbricati - foglio 19 mappale 3692).

- con la stessa Deliberazione della Giunta Comunale n. 95/2026 del 02/04/2026, il Comune di Vigevano ha definito gli indirizzi per la gestione del Centro Sportivo L. Masera da parte del concessionario;

- conseguentemente, con Determinazione [•] n. [•], veniva indetta una procedura comparativa ad evidenza pubblica, svoltasi mediante pubblicazione di apposito avviso per verificare l'interesse di eventuali soggetti, che operano in coerenza con le finalità di promozione sportiva e aggregazione sociale, a gestire il Centro Sportivo L. Masera, presentando un progetto di gestione del centro sportivo corredato da offerta economica relativa all'entità del contributo economico di gestione da richiedere al Comune di Vigevano ai fini del raggiungimento

dell'equilibrio economico e finanziario. Contestualmente sono stati approvati l'avviso pubblico di selezione, i modelli per la presentazione della domanda e lo schema di atto di concessione;

- esperita la suddetta procedura comparativa e verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, secondo le prescrizioni del Codice dei contratti D. Lgs 36/2023 applicabile in via analogica, e per quanto compatibile, con la presente procedura, con Determinazione [•] n. [•], si procedeva all'approvazione dei relativi verbali e, quindi, all'aggiudicazione della Concessione, in favore di [•] per n. [•] anni a decorrere dal [•] fino al [•] alle condizioni definite dallo schema di concessione allegato alla medesima determinazione e a quanto definito all'interno del progetto di gestione presentato in sede di procedura comparativa ad evidenza pubblica.

- il legale rappresentante della concessionaria ha dichiarato di non trovarsi, unitamente al soggetto che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- [Se soggetto appartenente alle categorie previste dal D.Lgs. n. 38/2021] all'atto della sottoscrizione del presente atto il soggetto concessionario risulta regolarmente affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale \_\_\_\_\_/Disciplina Sportiva Associata \_\_\_\_\_/Ente di Promozione Sportiva \_\_\_\_\_ riconosciuto dal CONI [•] nonché iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex art. 10 del d.lgs. 36/2021 (ex "Registro CONI) e, se avente qualifica di Ente del Terzo Settore al RUNTS;

- [se soggetto diverso dalle categorie previste dal D.Lgs. 38/2021]

all'atto della sottoscrizione del presente atto il soggetto concessionario risulta regolarmente iscritto nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ con il Numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente concessione;

- il soggetto possiede tutte le ulteriori caratteristiche e previste dal Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali del Comune di Vigevano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 06/03/2025 (di seguito anche "Regolamento") che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- in ragione di quanto sopra, il Concedente intende procedere con l'affidamento della Concessione per la gestione del Centro Sportivo L. Maserà, provvedendo alla stipula del relativo contratto;

**Tutto quanto premesso, le Parti come sopra costituite  
convengono e stipulano quanto segue:**

### **1 - Premesse - allegati**

1.1 Le su esposte premesse e gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (in seguito, per brevità, anche Convenzione), hanno indotto le Parti contraenti ad esprimere il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

1.2 Resta inteso che i documenti che regolano le obbligazioni delle Parti, oltre alla presente Convenzione ed i relativi allegati, sono l'avviso pubblico del [•] e l'ulteriore documentazione inerente alla procedura comparativa per l'individuazione di soggetti interessati alla gestione del Centro Sportivo L. Masera, tra cui la proposta progettuale e l'offerta economica presentata dal Concessionario, documenti tutti che si intendono facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati ad essa.

## **2 - Oggetto e valore della Concessione**

2.1 Il Concedente affida al Concessionario [•] con sede legale a [•], codice fiscale [•] - p. iva [•], che accetta, la Concessione inerente il servizio di gestione e conduzione dell'impianto denominato Centro Sportivo L. Masera, situato in via [•] al fine del soddisfacimento del servizio pubblico inerente la promozione dello Sport, anche con riferimento al suo effetto socializzante e aggregativo, da intendersi come strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità della comunità. La gestione del Centro Sportivo L. Masera, pertanto, dovrà conformarsi alla destinazione d'uso dello stesso, consistente nell'ospitare le manifestazioni sportive che coinvolgano le squadre maggiormente rappresentative della Città di Vigevano, della disciplina sportiva del calcio (partite di campionato, amichevoli, tornei ed allenamenti) e comprenderà le attività finalizzate a promuovere, favorire e potenziare la pratica e la diffusione delle discipline sportive e delle ulteriori attività, anche ludiche e ricreative, comunque coerenti e compatibili con le caratteristiche delle strutture facenti parte del

medesimo centro sportivo, in conformità e nella piena e rigorosa osservanza degli obblighi dedotti nella presente Convenzione.

2.2 Il Concessionario, nell'ambito del servizio di gestione del Centro Sportivo L. Masera, avrà facoltà di curare lo svolgimento di attività complementari e/o ancillari, anche in quanto funzionali all'equilibrio economico-finanziario della Concessione o comunque funzionale al raggiungimento di una conduzione il più possibile efficace ed efficiente dell'impianto, quali l'attività di pubblicità (sponsorizzazioni), nonché l'organizzazione di manifestazioni o eventi.

2.3 La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento in Concessione, fatto salvo il contributo spettante al medesimo Concessionario, come di seguito previsto, che si qualifica quale costo sociale del servizio, da riconoscere a sostegno dell'equilibrio economico della gestione, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della valenza sociale del servizio.

2.4 In ogni caso, il Concessionario assume il rischio operativo di cui all'art. 177, del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs 36/2023, atteso che, in condizioni operative normali (insussistenza di fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti eventi straordinari e non prevedibili), non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della Concessione, come specificato nella presente Convenzione.

2.5 Il valore complessivo della Concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 179 del Codice, è costituito dal fatturato totale del

Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato per tutte le attività oggetto di affidamento. Tale valore ammonta ad €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

### **3 - Durata della Concessione**

3.1 La durata della Concessione è fissata in n. 5 (cinque) anni decorrenti dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.

3.2 Il Concessionario s'impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, a proseguire la gestione del Centro Sportivo L. Masera anche oltre la scadenza della Concessione, nell'osservanza degli stessi prezzi, patti e condizioni indicate nella presente Convenzione o più favorevoli per il Concedente, come previsto dall'art. 120, comma 11, del Codice.

3.3 Al Concedente è riconosciuta facoltà di recesso dalla presente Convenzione con preavviso scritto di quantomeno 6 (sei) mesi, da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere nel caso di esercizio di tale facoltà.

### **4 - Descrizione del Centro Sportivo L. Masera**

4.1 L'area recintata, presso la quale si trova il Centro Sportivo L. Masera e inclusa nell'ambito della Concessione, è catastalmente individuata al Foglio 19, mappale 3692 del Catasto Fabbricati del Comune di Vigevano. All'interno di tale area recintata si trovano n. 3 campi da calcio di diverse dimensioni e tipologie: n.1 campo da calcio a 11 in sintetico (95 mt x 50 mt) con annessa tribuna, n. 1 campo da calcio in erba naturale (45 mt x 34 mt), n. 1 campetto da calcio in sintetico (17 mt x 35 mt). Sono

inoltre presenti locali accessori quali: spogliatoi e servizi igienici e docce, biglietteria con wc pubblico, infermeria, deposito, locale adibito a centrale termica. Si precisa che l'area esterna non asfaltata in Corso U. La Malfa non fa parte del Centro Sportivo Masera e non può essere utilizzata come area di parcheggio. Può solo essere utilizzata come ingresso di servizio dal Concessionario.

4.2 Il Centro Sportivo L. Masera è destinato allo svolgimento di partite di calcio: scuola calcio, partite di campionato, amichevoli, tornei e allenamenti e affitto per attività amatoriali del solo campo da calcio a 7. Si conviene che il campo a 11 resterà invece ad uso esclusivo delle società sportive, mentre il campo in erba sintetica di dimensioni 17x35 allo stato attuale di precarie condizioni, potrà essere utilizzato soltanto per allenamenti.

4.3 Più specificamente, il Centro Sportivo L. Masera che include tutte le aree di pertinenza, è identificato nella Planimetria che si allega alla presente Convenzione a cui si rinvia per una migliore descrizione. Il Concessionario, qualora diverso dal soggetto affidatario della precedente concessione, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di aver effettuato, prima della partecipazione alla procedura comparativa ad evidenza pubblica, un sopralluogo nell'ambito del Centro Sportivo L. Masera e delle sue aree di pertinenza, accettandone lo stato di conservazione e di funzionalità, accertato nell'ambito di tale sopralluogo.

4.4 Il Centro Sportivo L. Masera ed i relativi spazi pertinenziali sono dotati di arredi e attrezzature solo in parte di proprietà comunale, con

inventario in fase di aggiornamento. Le attrezzature non presenti ma ritenute necessarie per lo svolgimento del servizio dovranno essere acquistate e installate dal concessionario. Resta inteso che, per quanto presente al momento della consegna, il Concessionario stesso si impegna a provvedere alla relativa riconsegna al Concedente nello stesso stato, al termine della Concessione, salvo il deperimento derivante dal normale uso e salvi gli oneri manutentivi come previsti nella presente Convenzione.

In particolare, per quanto riguarda l'attrezzatura sportiva necessaria per la pratica del calcio, la manutenzione ordinaria di quanto presente è a carico del concessionario. Eventuale attrezzatura aggiuntiva che dovesse rendersi necessaria per l'omologazione del campo e per la disputa dei campionati sarà a carico del concessionario o della società organizzatrice.

4.5 Il Concessionario dovrà provvedere a dotare il Centro Sportivo L. Masera delle ulteriori attrezzature e/o degli ulteriori arredi non inclusi ed eventualmente necessari al fine del pieno e corretto espletamento di tutte le attività previste nella presente Convenzione e nei relativi allegati e/o documenti richiamati, nonché dovrà provvedere alla relativa sostituzione in ogni caso in cui si renda necessario o, comunque, nel caso in cui non risultino più idonei alle proprie funzioni; resta inteso che tali attrezzature e/o arredi rimarranno nella proprietà del Concessionario e dovranno essere prelevati dallo stesso al momento dello scioglimento, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale.

## **5 - Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione**

5.1 Il Centro Sportivo L. Masera è destinato ad un uso pubblico per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio con particolare riferimento all'attività del calcio giovanile (scuola calcio, agonistica e preagonistica) e dilettantistico (ludico-ricreative).

Per il raggiungimento di tale prioritaria finalità, il gestore dell'impianto sarà tenuto a prendere i necessari accordi prioritariamente con le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche cittadine che promuovono la pratica del calcio giovanile e amatoriale, di modo da garantire la fruibilità degli spazi alle realtà interessate all'utilizzo della struttura e che già svolgono le proprie attività all'interno del centro sportivo. Il gestore potrà prendere accordi con le ASD e SSD cittadine che promuovono la pratica del calcio giovanile e dilettantistico per la definizione dei costi di utilizzo.

5.2 Ferma restando la normativa vigente in materia e le prescrizioni di cui alla presente Convenzione, i principi ai quali il Concessionario deve ispirarsi ed adeguarsi nella gestione del servizio affidato in Concessione sono quelli individuati dal Concedente. Pertanto, la gestione del Centro Sportivo L. Masera:

- dovrà essere tesa alla valorizzazione del tessuto associativo sportivo locale, al perseguimento di finalità sociali e inclusive, al rispetto dei criteri di accessibilità, mutualità e solidarietà;
- dovrà tenere conto della destinazione ad uso pubblico dello stesso e dovrà essere diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività, dovendo essere improntata alla massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti in generale, incluse associazioni e società sportive

affittuarie e/o utilizzatrici degli spazi per manifestazioni sportive e/o per allenamenti;

- dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità nonché dovrà essere tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di educazione sportiva nonché di sviluppo della socialità e culturale.

5.3 Le attività che saranno svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione della gestione del Centro Sportivo L. Masera sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a) attività di valorizzazione delle strutture sportive e delle loro potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze dei relativi utenti, quali:

- attività didattica - scuola di calcio;
- preagonistica e agonistica nonché agonistica dilettantistica;
- svolgimento di campionati e tornei calcistici
- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive, anche in coordinamento con il Concedente e con quelle da quest'ultimo organizzate e/o programmate;
- affitto del campo da calcio a 7 al di fuori degli spazi e orari assegnati alla scuola calcio ai gruppi amatoriali che ne faranno richiesta;
- realizzazione di "camp" estivi con finalità ludico motorie e/o di specializzazione nelle varie discipline sportive;
- attività ludiche, motorie, ricreative e del tempo libero;
- attività motorie dedicate alla terza età;
- attività rivolte ai soggetti con disabilità e/o a rischio di

esclusione;

b) attività operative-gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale del Centro Sportivo L. Masera, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle relative strutture, quali gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti allo stesso Centro Sportivo L. Masera e relative pertinenze, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalità d'uso dello stesso; gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del Centro Sportivo L. Masera e delle attività in esso realizzate; gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al Centro Sportivo L. Masera, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso; gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del Centro Sportivo L. Masera.

5.4 Il Concessionario, nell'espletamento della Concessione ad esso affidata, è obbligato a servirsi delle strutture, attrezzature e arredi facenti parte e/o inclusi nel Centro Sportivo L. Masera, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente Convenzione e relativi allegati e, inoltre, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato nonché una qualità eccellente delle attività previste anche riguardo all'immagine degli spazi ed al comportamento del suddetto personale.

5.5 Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o

caso fortuito.

5.6 È, comunque, fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente le situazioni di forza maggiore o di caso fortuito che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento. Il Concedente si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di assumere le conseguenti iniziative nonché di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata sospensione e/o interruzione e/o carenza del servizio, ferma rimanendo l'applicazione delle penali di seguito previste.

5.7 Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale dotato delle qualifiche e delle competenze di cui sopra, nonché con propri attrezzi e macchine ed in via generale mediante la propria organizzazione, salvo quanto fornito dal Concedente in ragione di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi allegati e salvo quanto previsto o consentito in forza della medesima Convenzione.

5.8 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità delle informazioni, incompatibilità ed inconferibilità: al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del codice integrativo del Comune di Vigevano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.

## **6 - Obblighi, facoltà del Concessionario e divieti**

Il concessionario si impegna a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al Comune al termine dell'affidamento in perfetto stato di funzionalità.

#### **6.1 Costituiscono obblighi del Concessionario:**

- la gestione del Centro Sportivo L. Masera e delle relative pertinenze come meglio precisato al successivo art. 8, nonché conformemente alla proposta progettuale e gestionale presentata in sede di procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dallo stesso Concessionario;

- l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per lo svolgimento dell'attività di gestione dedotta nella presente Convenzione e di ogni ulteriore attività ad essa correlata, compresi i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di natura sportiva o non sportiva;

- la dotazione dei locali e degli spazi di cui si compone il Centro Sportivo L. Masera mediante le attrezzature e gli arredi necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dedotte nella presente Convenzione, oltre che nei relativi allegati e/o documenti richiamati, ove non già forniti dal Concedente, restando inteso che tali attrezzature ed arredi, dovranno essere oggetto di adeguata manutenzione per tutta la durata della Concessione, in modo da garantirne costantemente la perfetta efficienza e l'aggiornamento alle più attuali soluzioni tecniche;

- il rispetto, in ogni fase della Concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

previdenziale, assistenziale e antinfortunistica. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla revoca della concessione;

- pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze necessarie al funzionamento del Centro Sportivo L. Masera, inclusi energia elettrica, gas, acqua e servizio internet e telefono, con intestazione dei relativi contratti di fornitura; la richiesta per la volturazione delle utenze ad oggi intestate al Comune di Vigevano dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto ed in ogni caso, le utenze dovranno risultare intestate al soggetto concessionario entro e non oltre il 31 ottobre 2026, tenuto conto di eventuali rallentamenti dovuti al periodo estivo. Il Concessionario in ogni caso si impegna ad adottare misure idonee al contenimento dei consumi energetici (energia elettrica, gas, acqua). Nelle more dei tempi tecnici necessari per la volturazione, il Comune continuerà a provvedere al pagamento delle bollette ed il concessionario sarà tenuto a rimborsare il Comune per l'intero importo delle spese sostenute;

- la cura dello stato di conservazione ottimale nonché, altresì, la custodia, la sorveglianza e la pulizia del Centro Sportivo L. Masera e relativi arredi e attrezzature, per tutta la durata della Concessione;

- la manutenzione ordinaria e manutenzione programmata dell'impianto, da intendersi in conformità alla seguente definizione "interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie per eliminare il degrado di strutture, attrezzature e pertinenze,

mantenere in efficienza l'impianto sportivo nel complesso ed in particolare gli impianti tecnologici esistenti e per conservare lo stato e la fruibilità di tutte le componenti dell'impianto stesso, affinché si mantenga in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità";

In particolare, saranno a carico del Concessionario:

- sostituzione di vetri, lampadine, lampade di emergenza, maniglie, serrature, apparecchi sanitari, rubinetterie;

- manutenzione arredi;

- riparazione di infissi e serramenti (incluso telai, verniciatura conservativa, stuccatura perimetrale e sostituzione vetri, sigillatura finestre);

- tinteggiatura di servizi igienici, spogliatoi secondo le necessità;

- vuotatura fosse biologiche;

- mantenimento di recinzioni e cancelli, inclusa la sostituzione ove necessaria di tratti di recinzione dei relativi paletti di sostegno e verniciatura conservativa;

- manutenzione delle superfici e pavimentazioni sportive;

- eliminazione infiltrazioni di acqua, pulizia e riparazione di grondaie e pluviali;

- rappezi di intonaco sulle facciate previa rimozione parti pericolanti;

- riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione di piastrelle rotte o mancanti;

- manutenzione funzionale dei campi da calcio tra cui: taglio periodico manto erboso, livellamenti del terreno, concimatura, zollatura e semina, cura del manto sintetico, riparazione di parti fisse e mobili dei campi da

gioco (porte, reti, bandierine, inclusa verniciatura periodica dei pali), sanificazione dei campi da gioco in materiale sintetico, ripristino reti perimetrali di contenimento);

- manutenzione del verde, inteso non soltanto come tagli dell'erba dei campi in erba naturale ma anche cura e potatura delle piante e delle siepi interne al centro o che ne delimitano i confini;

- sostituzione delle lampade delle torri faro di tutti i campi da calcio presenti nell'impianto;

- manutenzione impianto di irrigazione e sostituzione degli irrigatori;

- manutenzione e sostituzione delle attrezzature sportive;

- manutenzione impianto di riscaldamento (con nomina del terzo responsabile ove necessario) e necessarie verifiche periodiche - manutenzione programmata;

- controllo, revisione e verifica periodica presidi antincendio - manutenzione programmata;

- verifiche periodiche sull'impianto elettrico e sull'impianto di messa a terra - manutenzione programmata;

- disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno;

- svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento di eventuali omologhe, licenze ed autorizzazioni da parte di CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva saranno a carico del concessionario il quale, pertanto, risponderà - anche verso terzi - di eventuali danni o irregolarità;

- si applicano tutti gli obblighi previsti dal Capo V del *Regolamento* (art. dal 16 al 21).

- ogni intervento di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione espressa del Comune concedente, che dovesse rendersi necessario a fronte di mancati tempestivi interventi di manutenzione ordinaria, inclusa la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale ove tale sostituzione si renda necessaria a fronte della mancata puntuale manutenzione ordinaria spettante al Concessionario, essendo comunque fatta salva l'applicazione delle penali previste nell'ambito della presente Convenzione e/o nei documenti allegati e/o da essa richiamati oltre al risarcimento del maggior danno che dovesse derivare a carico del Concedente;

- il pagamento delle imposte tasse e tributi, tra cui la TARI nel rispetto del vigente Regolamento Comunale ed eventuali adempimenti richiesti da enti terzi (es. S.I.A.E.);

- il rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività ai sensi di quanto previsto in applicazione dei CCNL di settore;

- adempimenti in materia di sicurezza (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), igiene, sanità previsti da regolamenti e leggi applicabili al conduttore, tra cui individuazione RSPP, predisposizione piano di emergenza, messa in sicurezza dell'impianto (ad es. dotazioni antincendio), presenza di personale adeguatamente formato.

Sono a carico del Concessionario tutti i controlli periodici di legge previsti per gli impianti elettrici (controllo periodico differenziali, illuminazione emergenza, verifiche biennali di terra, ecc), dell'impianto idro-termo-sanitario (verifica fumi, prelievo periodico ed analisi

batteriologica dell'acqua ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001, se necessario, ecc) e di tutto ciò che sia imposto dalla normativa di settore vigente.

È a carico del Concessionario la dotazione di defibrillatore semiautomatico (DAE) e del relativo personale abilitato ex art. 4 L. 116/2021 e secondo le norme imposte dall'Ente affiliante.

Per gli oneri di cui sopra, il concessionario dovrà provvedere con propri mezzi e con riferimento alla attività di manutenzione ordinaria, con proprie attrezzature tecniche (ad es. decespugliatori, taglia erba, ecc).

## **6.2 Il Concessionario è altresì tenuto a:**

- riservare, a favore degli istituti scolastici cittadini l'utilizzo gratuito dell'impianto in orario scolastico su richiesta degli istituti stessi, compatibilmente con le attività già programmate;

- riservare prioritariamente l'utilizzo degli spazi a favore delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche locali, aventi sede nel territorio del Comune di Vigevano, al fine di consentire a queste ultime lo svolgimento di attività agonistica e/o attività didattica nell'ambito delle discipline sportive compatibili con la destinazione d'uso dei predetti spazi ad esse riservati. A tali fini, le associazioni e/o società sportive dilettantistiche aventi diritto, dovranno far pervenire al Concessionario la richiesta scritta di assegnazione degli spazi entro un termine adeguato al fine di consentire al Concessionario un'efficiente programmazione della successiva stagione sportiva (1 settembre - 31 agosto), fermo restando che (i) il Concessionario sarà svincolato dalla riserva degli spazi/orari in relazione ai quali non sia pervenuta la richiesta scritta nei termini di cui sopra; (ii) nella ripartizione degli spazi come sopra

riservati a favore delle le associazioni e/o società sportive dilettantistiche richiedenti, il Concessionario dovrà osservare i criteri stabiliti dal “Regolamento per l’affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali”;

- consentire al Concedente l’utilizzo gratuito del Centro Sportivo L. Maserà o di porzioni di esso, per un massimo di 3 ( tre) giornate all’anno, per manifestazioni organizzate dal medesimo Concedente aventi finalità sociali, culturali e/o sportive restando inteso che il calendario dei suddetti eventi e le relative modalità di svolgimento saranno pattuite con adeguato preavviso e che le Parti potranno concordare un incremento del numero delle suddette giornate, per soddisfare eventuali ulteriori esigenze del Concedente, dovendosi comunque escludere che tali eventi possano incidere in modo significativo sul diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato in concessione, costituente il corrispettivo del Concessionario come di seguito previsto;

- svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;

- rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;

- rispettare tutte le norme e regolamenti sportivi ed antidoping conformandosi ai principi di lealtà, correttezza ed etica previsti dallo Statuto del CONI e del relativo Codice di Comportamento Sportivo;

- agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/ della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali così come stabilito dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.;
- garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- operare nel rispetto della disciplina sportiva di cui al d.lgs. 36/2021 garantendo la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente. Il concessionario pertanto dovrà garantire che l'eventuale impiego di personale, collaboratori e volontari, inclusi istruttori e figure rientranti nell'ambito

dell'attività sportiva, avverrà nel pieno rispetto della disciplina, manlevando il Comune da ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni;

- adottare ed efficacemente attuare le misure di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni previste dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché dalle Linee guida e dai regolamenti in materia di Safeguarding adottati dal proprio Organismo Affiliante, inclusi il Modello organizzativo, il Codice di condotta e la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione. I soggetti non affiliati ad un organismo sportivo dovranno impegnarsi ad adottare misure equivalenti di contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni nei confronti di tutti i soggetti che frequenteranno l'impianto, con particolare riferimento ai minori. Tali misure, equivalenti a quelle previste dal D.Lgs 39/2021 e dai regolamenti calcistici, dovranno essere adottate entro la data di avvio della concessione e mantenersi per tutta la durata della stessa.

- osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Comune di Vigevano ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001.

### **6.3 È in facoltà del Concessionario:**

- gestire direttamente o indirettamente le attività complementari e/o ancillari indicate al successivo art. 8.4, nel rispetto dei Regolamenti Comunali pertinenti, fermo restando che il relativo affidamento a terzi potrà

avvenire, solo a favore di soggetti dotati dei necessari requisiti di Legge, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui alla presente Convenzione previa richiesta ed ottenimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Concedente;

- affidare a terzi, che il Concessionario si impegna a segnalare preventivamente al Concedente e comunque nell'osservanza della normativa vigente, servizi o parti di servizi oggetto di affidamento in Concessione e/o attività accessorie quali, a titolo esemplificativo, le attività di custodia, sorveglianza, manutenzione, pulizia, per quanto di competenza del Concessionario. Come previsto al punto sopra sarà necessario formulare apposita richiesta all'Amministrazione Concedente che dovrà autorizzare l'affidamento in favore del soggetto terzo individuato;

- gestire tutti gli spazi pubblicitari nel rispetto del pertinente Regolamento emesso dal Comune di Vigevano e previo pagamento dei relativi oneri e/o tributi come ivi previsti.

**6.4 Divieti.** Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente Contratto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali interventi autorizzati di cui al capoverso precedente dovranno essere eseguiti da imprese aventi i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.lgs 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società Concessionaria del ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile

giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

6.5 È fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'impianto senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti. Qualora si rendessero necessari lavori, il concessionario dovrà avanzare formale richiesta di esecuzione e gli stessi dovranno essere autorizzati dal Comune seguendo, laddove il tipo ed entità dei lavori lo richiedano, il procedimento di approvazione delle opere pubbliche.

6.6 È consentita al concessionario, previa autorizzazione scritta dal Comune, l'installazione di attrezzature tecniche di natura sportiva e ricreativa al fine di rendere la struttura più funzionale e fruibile dal maggior numero di cittadini senza onere per l'Amministrazione Comunale.

6.7 Il concessionario, una volta aggiudicata la concessione, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, non si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa, dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di dipendenza con la Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

## **7 - Obblighi del Concedente**

### **7.1 Al Concedente compete:**

- la consegna al Concessionario del servizio e, contestualmente, del Centro Sportivo L. Masera, libero da persone e cose, entro e

non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, salva l'eventuale consegna preventiva in via d'urgenza, sussistendone i presupposti di Legge;

- la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo (modifica, ammodernamento, adeguamento e installazione di nuove apparecchiature conformate alle prescrizioni di legge) da intendersi in conformità alla seguente definizione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni normative vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità" dell'intero Centro Sportivo L. Masera, avuto riguardo alle strutture, agli impianti ed agli arredi di proprietà comunale, escluso quanto di proprietà del Concessionario o di terzi per il quale spetterà al Concessionario sia la manutenzione ordinaria sia la manutenzione straordinaria.

7.2 Rimane inteso che, della consegna del servizio oggetto di affidamento in Concessione e, contestualmente, del Centro Sportivo L. Masera, sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.

7.3 Con riferimento agli obblighi di manutenzione straordinaria spettanti al Concedente, si precisa che, nei casi di particolare urgenza,

quest'ultimo potrà autorizzare il Concessionario a realizzare specifici interventi manutentivi, salvo il rimborso dei conseguenti oneri che potrà avere luogo solo a fronte dell'approvazione preventiva del relativo computo e della verifica successiva della documentazione contabile attestante la spesa sostenuta nonché della corretta esecuzione dell'intervento, a regola d'arte.

7.4 In qualunque momento il Comune di Vigevano, potrà apportare all'impianto, direttamente o da parte di terzi autorizzati, tutte le modifiche, adeguamenti, ampliamenti e migliorie e più in generale interventi di manutenzione straordinaria che riterrà opportuni e necessari. In questi casi o qualora intervenissero disposizioni imposte dalle autorità governative che comportino la chiusura anche parziale dell'impianto, non sarà tenuta ad indennizzi di sorta nei confronti del concessionario. Resta possibile per il concessionario chiedere la rinegoziazione, adeguatamente motivata e documentata, delle condizioni del contratto, in particolare nel caso di prolungata indisponibilità dell'impianto a fronte di eventi imprevedibili ed imprevedibili che ingeneri un minore godimento del bene con conseguente impatto sull'equilibrio economico della concessione, escludendo in ogni caso richieste risarcitorie per danni accessori quali danni di immagine e/o perdita di chance.

## **8 - Descrizione sintetica della gestione**

8.1 Fermo restando quanto convenuto all'art. 5 che precede, il servizio di gestione del Centro Sportivo L. Masera potrà avere luogo con decorrenza dalla consegna del servizio stesso, con contestuale sottoscrizione

del relativo verbale in contraddittorio tra le Parti, e dovrà essere svolto per tutta la durata della Concessione.

8.2 Il servizio di gestione è affidato alle capacità organizzative del Concessionario che si impegna a svilupparlo perseguendo il raggiungimento di un livello di conduzione dell'impianto il più possibile efficace ed efficiente ed improntata ai criteri di economicità, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune, nei limiti di quanto perseguibile tenendo conto dell'assenza di rilevanza economica dell'impianto. Il Concessionario articola il servizio di gestione nel rispetto della proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto di quanto elaborato all'interno del Piano Economico Finanziario che costituisce parte integrante dei documenti della procedura ad evidenza pubblica espletata.

8.3 Il servizio di gestione del Centro Sportivo L. Masera, in ogni caso, include tutte le attività organizzative e di conduzione finalizzate a consentire prioritariamente alle squadre di calcio della Città di Vigevano, di partecipare ai campionati organizzati dalla Federazione Italiana Sportiva di riferimento, ai vari livelli locale e nazionale, nonché agli altri campionati, tornei e, in generale, competizioni, organizzati da altre organizzazioni sportive, nell'ambito delle predette discipline sportive.

Ai fini di cui sopra, tra le altre cose, il Concessionario provvederà alla gestione degli eventi e/o delle manifestazioni sportive organizzati presso il Centro Sportivo L. Masera, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle eventuali emergenze, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto

sportivo e secondo qualunque ulteriore prescrizione riconducibile all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la conduzione del Centro Sportivo.

Inoltre, il Concessionario provvederà all'organizzazione delle attività di seguito indicate a titolo esemplificativo, da qualificarsi come attività principali:

- attività didattica nelle varie discipline sportive alle quali le strutture del Centro Sportivo L. Masera sono dedicate, con organizzazione di attività di apprendimento per tutte le fasce d'età;

- preagonistica e agonistica nonché agonistica dilettantistica;

- svolgimento di campionati e tornei calcistici;

- affitto campo da calcio a 7 al di fuori degli spazi e orari assegnati alla scuola calcio ai gruppi amatoriali che ne faranno richiesta;

- ulteriori attività quali "camp" estivi con finalità ludico motorie e/o di specializzazione nelle varie discipline sportive, che il Concessionario provvederà ad organizzare soprattutto nel periodo estivo e nei periodi di interruzione delle attività scolastiche in generale;

- attività ludiche, motorie, ricreative e del tempo libero;

- eventuali attività per le scuole;

- attività motorie dedicate alla terza età;

- attività rivolte ai soggetti con disabilità e/o a rischio di esclusione.

- in generale, l'organizzazione e la promozione di attività relative alla disciplina sportiva del Calcio.

Dovrà essere, altresì, garantito il servizio di accoglienza e *reception* funzionale allo svolgimento delle attività di cui sopra e, in occasione di

manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo e trattenimento, di carattere sportivo o meno, dovrà essere garantito il servizio di controllo dell'accesso al Centro Sportivo L. Masera, fatte salve le competenze delle Autorità preposte all'ordine pubblico.

8.4 Il Concessionario, inoltre, provvederà all'esercizio e all'organizzazione anche di attività complementari e/o ancillari, funzionali all'equilibrio economico-finanziario e comunque sia a rendere l'impianto il più possibile sostenibile dal punto di vista della gestione economica della Concessione e, in ogni caso, finalizzate a garantire una migliore fruizione del Centro Sportivo L. Masera da parte degli utenti, con riferimento in particolare all'attività di pubblicità e agli introiti derivanti dagli ingressi alle manifestazioni ed eventi di natura sportiva.

8.5 Resta inteso che è vietata l'installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nonché ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo, anche *on-line*.

8.6 Si precisa che tutti i gestori delle attività principali nonché delle attività complementari e/o ancillari incluse nel servizio di gestione affidato in Concessione, anche se diversi dal Concessionario, non devono incorrere nei motivi ostativi di cui all'art. 94-98 del Codice, applicabile per analogia e devono essere in possesso dei necessari requisiti legali di professionalità, previsti dalle norme vigenti.

8.7 Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare, previa richiesta indirizzata per iscritto al Concedente e salva l'autorizzazione e l'assenso di quest'ultimo formalizzati sempre per iscritto, le modalità della

gestione del servizio affidato in Concessione al fine di meglio soddisfare i bisogni degli utenti oppure di soddisfare nuovi bisogni, sopravvenuti, emergenti o rilevati nel corso della durata della presente Convenzione.

In particolare, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art 189 del Codice, le Parti possono concordare:

- l'introduzione di nuove o diverse attività, disciplinandone le modalità e i tempi di svolgimento in coerenza con i principi generali dell'Ordinamento, con particolare riferimento alla proporzionalità e ragionevolezza, purché abbiano attinenza, diretta o indiretta, con i servizi oggetto della Concessione oppure abbiano carattere strumentale o complementare agli stessi;

- la soppressione o la riduzione di talune attività, incluse quelle complementari e/o ancillari, anche per periodi limitati, disciplinandone le condizioni in coerenza con i principi generali di cui al precedente allinea, purché non compromettano sensibilmente e in modo irreversibile o per periodi superiori a 15 (quindici) giorni l'erogazione delle attività principali e secondarie indicate al precedente art. 8.3.

8.8 Le modifiche di cui sopra, ove concordate tra le Parti, saranno formalizzate in un apposito *addendum* alla Convenzione che preveda le relative condizioni nonché le eventuali conseguenze sotto il profilo economico e delle responsabilità, restando inteso che, se le stesse modifiche determinano variazioni dell'equilibrio economico-finanziario-della gestione dell'impianto sportivo oggetto di Concessione, comporteranno il riequilibrio economico-finanziario come *infra* disciplinato.

8.9 Fermo restando quanto sopra esposto, nell'espletamento del servizio

di gestione del Centro Sportivo L. Masera, il Concessionario in ogni caso è tenuto alle prestazioni di seguito indicate, nella piena e rigorosa osservanza della presente Convenzione, dei relativi allegati e del progetto di gestione presentato in fase di procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto Concessionario:

a) programmare e coordinare l'attività sportiva e ludica compresa la promozione del Centro Sportivo L. Masera e pubblicizzare i servizi in esso espletati;

b) curare l'organizzazione tecnico-didattica e la gestione dei corsi sulla base della predetta programmazione;

c) curare la programmazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche, adeguate alle caratteristiche dell'impianto;

d) garantire il massimo utilizzo e la massima fruibilità del Centro Sportivo L. Masera, conformemente ai criteri propri dell'uso pubblico, essendo vietata qualsivoglia forma di discriminazione in relazione a tale utilizzo, salva l'osservanza da parte dell'utenza dei regolamenti inerenti la frequentazione del medesimo Impianto;

e) curare la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del servizio di gestione e delle attività organizzate nell'ambito del Centro Sportivo L. Masera;

f) curare la custodia e guardiana del Centro Sportivo L. Masera nel suo complesso e, quindi, di ogni struttura e/o area e/o attrezzatura di cui si compone e/o in esso inclusa;

g) curare la pulizia e la sanificazione di tutti i locali del Centro Sportivo L. Masera, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spogliatoi,

servizi, gradinate, spazi esterni. Resta inteso che sarà facoltà del Concedente disporre in ogni momento ispezioni, anche a mezzo degli Organi preposti;

h) acquistare e fornire il Centro Sportivo L. Masera del materiale per le pulizie e la sanificazione ed ogni materiale di consumo (a mero titolo esemplificativo, disinfettanti, lubrificanti, materiali per pronto soccorso, disincrostanti, scope, spazzole, detersivi, spugne ecc.), comprese tutte le materie prime, le attrezzature e gli arredi ove non già presenti, necessari per il servizio di gestione del medesimo Impianto;

i) curare la manutenzione e la pulizia delle aree verdi incluse nelle aree consegnate nell'ambito della Concessione;

j) espletare ogni ulteriore attività, anche commerciale, per il perseguimento di una gestione efficace, efficiente ed improntata ai criteri di economicità del centro Sportivo L. Masera, nei limiti di quanto previsto e/o consentito dalla presente Convenzione e/o dell'offerta presentata in sede di gara;

8.10 Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico delle strutture del Centro Sportivo L. Masera dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle sole festività che saranno selezionate di comune accordo tra il medesimo Concessionario ed il Concedente, garantendo, altresì, la presenza di un organico adeguato alle esigenze durante gli orari di apertura al pubblico, nonché la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e degli spazi pertinenziali e attrezzature, oltre che sul rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile, anche da parte degli utenti. Dovrà essere garantita la

presenza durante tutto l'arco giornaliero di utilizzo, di una persona responsabile, appositamente individuata.

8.11 Il Concedente potrà disporre aperture eccezionali o proroghe agli orari di chiusura serale per manifestazioni o altre iniziative o anche temporanee chiusure al pubblico, per il tempo strettamente necessario, in presenza di condizioni metereologiche che ne rendano di fatto impossibile o pericoloso l'utilizzo.

## **9 - Tariffe**

9.1 Al Concessionario spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e l'utilizzo del Centro Sportivo L. Masera e per la fruizione delle attività in esso espletate, che il Concessionario stesso si impegna ad osservare rigorosamente. In generale, al Concessionario spettano i proventi derivanti dalla gestione come dedotta nella presente Convenzione.

9.2 Il Concessionario deve applicare le vigenti tariffe approvate dalla Giunta Comunale e deve renderle note all'utenza con adeguate modalità, consistenti quantomeno nella predisposizione di spazi a muro presso i locali del Centro Sportivo L. Masera e, in generale, mediante comunicazioni ed avvisi pubblici di interesse per l'utenza nonché mediante strumenti informatici (*social network, sito web, e-mail ecc.*).

9.3 Le tariffe di cui sopra potranno essere soggette ad aggiornamento annuale, da parte del Concedente, secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, con decorrenza dal secondo anno di durata della Concessione e con parametro di riferimento l'indice ISTAT F.O.I. del mese di sottoscrizione della

presente convenzione o, se antecedente, del mese di avvio del servizio.

Rimane ferma la facoltà del Concessionario di proporre eventuali modificazioni delle tariffe come sopra determinate e/o la facoltà del Concedente di disporre tali eventuali modificazioni, salvo in entrambi i casi eventuale riequilibrio economico-finanziario della Concessione ove ne ricorrano i presupposti, come di seguito disciplinato.

9.4 Potranno essere stabiliti liberamente dal Concessionario i prezzi per le attività per le quali non sono previste tariffe nonché per le attività complementari e/o ancillari di cui al precedente art. 8.4 (compresi i prezzi di ingresso alle manifestazioni ed agli eventi), fermo restando che tali prezzi dovranno essere conformi a quelli del mercato di riferimento, avuto riguardo anche all'ambito territoriale nel quale si trova il Centro Sportivo L. Masera nonché alla natura ed alla qualità delle attività per le quali tali prezzi devono essere definiti.

## **10 - Controlli sulla gestione**

10.1 In ordine al puntuale e rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dai relativi allegati e/o documenti richiamati e dalla normativa vigente, il Concedente può provvedere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e/o opportuna e, in generale, al controllo dell'andamento dell'attività di gestione e della qualità dei servizi offerti, della pulizia e del decoro del Centro Sportivo L. Masera e di ogni altro aspetto riguardante la gestione del servizio affidato in concessione.

10.2 Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Concedente

la propria incondizionata collaborazione, consentendo il libero accesso alle strutture del Centro Sportivo L. Masera e disponendo altresì che il personale preposto al servizio di gestione affidato in concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al medesimo servizio e/o ai prodotti impiegati.

10.3 Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo, dal secondo anno di durata della concessione, una specifica relazione economica e tecnica sull'andamento della gestione riferito all'anno precedente, che includa anche informazioni inerenti lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, degli arredi ed attrezzature e che specifichi i dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato in concessione.

Le informazioni fornite al Concedente dovranno illustrare, tra le altre cose:

- il risultato economico della gestione riferito al Centro Sportivo L. Masera e, nello specifico, alle attività in esso espletate, con il dettaglio dei costi e ricavi imputabili a tale gestione sulla base dello schema di cui al Piano Economico-Finanziario allegato, inclusi i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e eventi di natura sportiva;
- prospetto delle manutenzioni effettuate, attraverso la predisposizione di una relazione analitica scritta degli interventi;
- la statistica d'utilizzo del Centro Sportivo L. Masera, con l'indicazione del numero di iscritti a ciascuna attività, nonché dei frequentanti, delle ore di affitto campi a privati e con articolazione riferita ad una

periodicità mensile oltre che con specificazioni inerenti le tipologie di utenza;

- il rilevato grado di soddisfazione dell'utenza, nonché la raccolta dei suggerimenti e reclami acquisiti nel corso dell'anno, corredati dai relativi riscontri;

- ogni altro fatto ritenuto rilevante in ordine alla chiara e trasparente informativa sull'andamento della gestione (es. n. spettatori paganti, costi del personale impiegato, costi delle manutenzioni, ecc).

## **11 - Personale**

11.1 Il Concessionario si impegna a disporre - e a far disporre, da parte di soggetti terzi affidatari di attività dedotte nella presente Convenzione, conformemente alle relative previsioni - di personale munito delle qualifiche previste dalla normativa vigente per le attività a cui lo stesso personale è preposto.

11.2 Il Concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

11.3 È obbligo del personale comportarsi in maniera corretta verso gli utenti. È facoltà del Concedente chiedere la sostituzione e l'allontanamento del personale motivo di lamentele dell'utenza per fatti gravi e comprovati.

## **12 - Penali inerenti alla gestione**

12.1 Per l'ipotesi di inadempimento, da parte del Concessionario, a

specifici obblighi inerenti alla gestione del Centro Sportivo L. Masera, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

12.2 Fermo restando quanto sopra stabilito, la penale sarà comunque applicata nei seguenti specifici casi e per i seguenti importi:

- a) per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dei locali, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- b) per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- c) per l'interruzione delle attività per causa imputabile al Concessionario, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda del numero e della natura delle attività interessate, per ogni giorno o frazione di giorno durante il quale avrà luogo l'interruzione;
- d) per comportamenti inidonei o scorretti da parte del Concessionario e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti del medesimo Concessionario e/o del relativo personale, nei confronti dell'utenza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- e) per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

f) per l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle stabilite in forza della presente Convenzione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

g) per il mancato rispetto di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori, nonché il regolare adempimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza.

12.3 Fatto sempre e comunque salvo il maggior danno, nel caso di recidiva nell'arco di 90 (novanta) giorni, la penale già applicata potrà essere aumentata fino al triplo.

12.4 Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto oggettivamente a conoscenza.

12.5 Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta contestazione.

12.6 Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette controdeduzioni e/o giustificazioni, ovvero le stesse non risultino fondate e/o efficaci, il Concedente potrà irrogare la sanzione, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto contrattuale.

12.7 Ai fini dell'incasso delle penali, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi sulle garanzie dallo stesso fornite in ragione della presente Convenzione o anche detraendo il corrispondente importo, oltre accessori, da eventuali debiti maturati/maturandi nei confronti del medesimo Concessionario.

12.8 Rimane comunque ferma la facoltà del Concedente, nel caso di inadempimento del Concessionario, di far eseguire le prestazioni da altro operatore in danno ed a spese del Concessionario stesso.

### **13 - Costo sociale del servizio**

13.1 Si dà espressamente atto che il corrispettivo spettante al Concessionario, per tutto il periodo della Concessione, è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi affidati in concessione e, quindi, di incassare ogni provento derivante dalla gestione dei medesimi servizi. Lo sfruttamento economico dei predetti servizi include anche l'incameramento di tutti gli incassi riconducibili alle attività complementari e/o ancillari sopra previste, comprese le manifestazioni ed eventi sportivi, nell'ambito del Centro Sportivo L. Maserà conformemente alle previsioni di cui alla presente Convenzione.

13.2 Il Concedente corrisponderà al Concessionario un contributo di gestione, che si qualifica quale costo sociale del servizio, da riconoscere a sostegno dell'equilibrio economico della gestione, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della valenza sociale del servizio e dell'assenza di rilevanza economica. L'importo del contributo annuo è pari ad €. [•] (euro \_\_\_\_\_), oltre IVA ai sensi di legge, [eventuale] come

ridefinito all'interno dell'offerta economica presentata in sede di procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Si precisa che l'incremento del contributo annuo che viene evidenziato all'interno del Piano Economico Finanziario allegato, eventualmente da riconoscere per gli anni di gestione successivi al primo, è solo ipotizzato sulla base delle assunzioni che è possibile formulare ad oggi, pertanto, tale incremento rispetto alla base di €. [•] (euro \_\_\_\_\_), (oltre IVA) non è da considerarsi in alcun modo garantito.

Il contributo sarà erogato dall'Amministrazione al Concessionario in due rate uguali (salvo eventuale adeguamento che verrà riconosciuto a saldo con la seconda rata), scadenti rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, per cui la decorrenza della prima rata dell'attuale concessione è il 31.01.2027. L'ultima rata verrà corrisposta entro il 30.09.2031, dopo la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti.

L'eventuale incremento da riconoscere a titolo di adeguamento annuale sarà calcolato esclusivamente sulla base degli indici ISTAT effettivi (100% della variazione accertata dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente), assumendo come parametro di riferimento l'indice del mese di avvio della presente Convenzione e verrà rideterminata di anno in anno tramite apposito provvedimento dell'amministrazione.

Si precisa sin da ora che non verrà riconosciuto alcun incremento del contributo per motivi differenti rispetto all'andamento dell'inflazione e quindi nessun incremento riconducibile a scelte proprie del

concessionario in merito alla gestione dell'impianto che comporteranno una variazione dell'equilibrio economico della concessione.

A fronte di tali erogazioni il Concessionario emette regolari fatture elettroniche.

L'entità del contributo potrà essere rivista nel caso in cui venga deliberato un aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo dei campi che consenta al gestore di incrementare i potenziali ricavi.

#### **14 - Garanzie e responsabilità**

14.1 Il concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto o previsti dagli atti da questo richiamati e a garanzia del pagamento delle eventuali penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione e, in generale, della puntuale e completa esecuzione degli obblighi dedotti nella presente Convenzione relativi alla medesima gestione, ha prestato **apposita cauzione** ai sensi di legge, mediante [•] n. [•] in data [•] rilasciata da [•] per l'importo di [•] (euro \_\_\_\_\_), pari al 5% del valore della concessione, contenete la clausola a prima richiesta.

14.2 *[Per il caso in cui la garanzia definitiva sia fornita mediante fideiussione]* Si dà atto che nel contratto fideiussorio di cui sopra è inclusa la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Concedente, con esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e con operatività entro 15 (quindici)

giorni dalla richiesta del Concedente.

14.3 Il Concedente potrà attingere dai depositi cauzionali in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici e pregiudizi di qualsivoglia natura, in caso di applicazione di penalità, come stabilito nella presente Convenzione o in caso di inadempienze per le manutenzioni ordinarie. La cauzione dovrà essere integrata fino a concorrenza della somma totale e non potrà essere svincolata fino alla scadenza della convenzione.

14.4 Si dà atto che il Concessionario ha contratto con la primaria Compagnia di Assicurazioni [•], polizza assicurativa RCT, per tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività dedotte nella presente Convenzione, per un massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro. Copia di tale polizza è stata depositata agli atti del Concedente, essendo obbligo del Concessionario provvedere ad ogni relativo rinnovo per tutta la durata della Concessione e a darne prova al Concedente, pena la risoluzione del presente contratto come di seguito stabilito.

14.5 Gli eventuali danni al Centro Sportivo L. Masera, agli spazi pertinenziali ed alle attrezzature ed arredi, derivanti da attività connesse alla relativa gestione, nonché eventuali responsabilità civili e penali conseguenti, sono a carico del Concessionario. Quest'ultimo, pertanto, esonera espressamente il Concedente Comune di Vigevano da ogni responsabilità penale e/o civile per danni alle persone e/o alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento e modo derivare dalla conduzione del Centro Sportivo L. Masera ed, in generale, dalle attività

dedotte nella presente Convenzione, fermo restando che il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione e che il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

14.6 Il Concessionario solleva inoltre il Comune da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria e terzi.

14.7 Copia del contratto/i assicurativo/i e dell'eventuale polizza di fidejussione per la cauzione definitiva dovranno essere depositate presso l'ufficio sport dopo l'approvazione della presente concessione da parte del Dirigente di Settore e comunque prima della sottoscrizione della presente convenzione.

14.8 Il concessionario è sempre e comunque l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

## **15 - Risoluzione**

### **della Convenzione per inadempimento del Concessionario**

15.1 Fermo restando quanto dedotto nell'ambito delle altre clausole della presente Convenzione e nei relativi allegati, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., nel caso di applicazione di penali per inadempimenti nella gestione di importo superiore, complessivamente, a € 7.000,00 (euro settemila/00) in un singolo anno di durata della Concessione, ovvero a € 21.000,00 (euro ventunmila/00), complessivamente, nell'arco dell'intera durata della Concessione stessa maturata fino

all'applicazione dell'ammontare totale delle penali sopra indicato, che saranno comunque dovute dal Concessionario, salvo il maggior danno.

15.2. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., anche qualora il Concessionario abbia per propria colpa sospeso la gestione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

15.3 Inoltre, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, qualora:

(i) il Concessionario sia incorso in violazioni della presente Convenzione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza del Centro Sportivo L. Masera o della relativa gestione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(ii) il Concessionario abbia omesso di attivare (o rinnovare) anche solo una delle coperture assicurative e/o cauzioni previste nell'ambito della presente Convenzione;

(iii) il Concessionario abbia arrecato gravi danni alle strutture o agli impianti durante l'espletamento delle attività affidate in concessione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(iv) il Concessionario abbia realizzato interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione scritta del Concedente e non

abbia provveduto alla riduzione in pristino a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(v) il Concessionario abbia violato uno qualsiasi dei propri obblighi di cui al precedente art. 6.1 e non vi abbia posto rimedio, a fronte dell'intimazione scritta del Concedente.

15.4 Si applica, in ogni caso, l'articolo 1453 del codice civile.

### **16 - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente**

16.1 Ove, per colpa del Concedente, abbia luogo la sospensione della gestione per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ovvero nel caso di inadempimento del Concedente agli obblighi previsti a suo carico dalla presente Convenzione, il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la Convenzione stessa.

16.2 Ove la presente Convenzione si risolva ai sensi del precedente comma ovvero, in ogni caso, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, al Concessionario spetteranno le somme come previste all'art. 190, quarto comma, del Codice.

### **17 - Adempimenti al termine della Concessione**

17.1 Al fine di garantire la piena efficienza del Centro Sportivo L. Masera al momento della riconsegna al Concedente, 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato degli immobili, delle opere e

degli impianti affidati in gestione nonché delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza degli immobili, delle opere, degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi che siano di competenza del Concessionario, giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione e/o di cui ai relativi allegati e/o documenti da essa richiamati, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Concedente, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario, anche rivalendosi sulla cauzione di cui sopra.

17.2 Al termine della durata della Concessione, i beni facenti parte del Centro Sportivo L. Masera dovranno essere riconsegnati al Concedente in efficienza ed in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso e ferme restando le disposizioni di cui alla presente Convenzione che impongono oneri manutentivi a carico del medesimo Concessionario. Tale onere non interessa gli arredi forniti dal Concessionario che dovranno essere prelevati dal medesimo Concessionario entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla scadenza della Concessione, salvi diversi accordi tra le Parti.

17.3 Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'inventario dei beni mobili ed arredi anch'essi riconsegnati al Concedente.

## **18 - Rapporti con i terzi**

18.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione. Il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

18.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio o da eventi contemplati dall'art. 2050, cod. civ., dei dipendenti e delle imprese subappaltatrici o comunque affidatarie delle attività dedotte nella presente Convenzione e dei loro dipendenti, nella gestione del Centro Sportivo L. Masera, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della predetta gestione.

18.3 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale nonché all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, obbligandosi a far osservare tali disposizioni anche dalle imprese subappaltatrici o comunque affidatarie delle attività dedotte nella presente Convenzione.

18.4 Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

## **19 - Spese ed oneri**

19.1 Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto

eventualmente diversamente previsto nella presente Convenzione.

## **20 - Tracciabilità**

20.1 Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i o postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla presente Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla medesima Convenzione, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività di cui alla presente Convenzione, i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lett. b) che precede;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal

Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

20.4 Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pavia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136.

20.5 Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al precedente art. 20.4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

20.6 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **21 - Controversie**

21.1 Per tutte le controversie che dovessero nascere tra il Concedente e il Concessionario sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove si trova la sede del Concedente.

## **22 - Riferimento alle Leggi**

22.1 Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nella presente Convenzione, nonché tutte le disposizioni previste dalle Leggi ed, altresì, le disposizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Allegati:

- 1) Planimetria del Centro Sportivo L. Masera;
- 2) Piano Economico Finanziario (elaborato e depositato presso gli Uffici

del Concedente anche in formato editabile)

3) Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025